



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 133 DEL 07/09/2017**

OGGETTO

ESAME DEL PUA AGRICOLO PRESENTATO DALL'AZIENDA AGRICOLA VEZZANI
ANDREA IN COMUNE DI NOVELLARA

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Novellara ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di tipo agricolo per la nuova costruzione di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli, presentato dall' Azienda Agricola Vezzani Andrea, comprensivi del Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, atti pervenuti in data 20/04/2017, ascritti al protocollo generale con il n. 9341 – 5/2017 ed integrati il 10/07/2017 prot. 17414 – 5/2017;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale e strategica degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PUA) non in variante agli strumenti urbanistici sono soggetti alla valutazione ambientale (art. 5 LR 20/2000 e art. 12 D.Lgs. 152/2006), alla verifica di conformità ai contenuti del PSC e dei piani sovraordinati (art. 35 LR 20/2000) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

Constatato che dal Rapporto ambientale preliminare allegato al presente PUA agricolo e dagli elaborati progettuali emerge che:

- l'Azienda Agricola Vezzani Andrea è situata a Novellara in Strada San Giovanni 10, l'area oggetto di PUA ricade in territorio agricolo ed è classificata in zona "TR1b – Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale" ai sensi degli strumenti urbanistici del Comune di Novellara;
- l'Azienda ha indirizzo vitivinicolo con superficie complessiva in conduzione di 33.285 mq;
- il PUA prevede la costruzione di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli realizzato in struttura prefabbricata con dimensioni pari a 10 x 16 metri e altezza di colmo pari a circa 6 metri;
- si prevede la realizzazione di una rete fognaria per la raccolta delle acque reflue provenienti dai servizi igienici; le acque reflue saranno trattate in idoneo impianto e scaricate in acque superficiali;
- si prevede la piantumazione di nuove essenze arboree lungo il lato ovest, mentre sarà mantenuto il verde arboreo-arbustivo esistente, comprensivo della vegetazione riparia lungo i canali esistenti;

Verificato, ai sensi dell'art. 35 LR 20/2000, che le previsioni del PUA non contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

Visti:

- il parere favorevole della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 04/09/2017 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio;
- il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia - Servizio Territoriale, Distretto Nord sede di Novellara, prot. n. PGRE/2017/8070 del 06/07/2017, ad esito favorevole condizionato;

- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Prot. n. 2017/42718 del 11/05/2017, ad esito favorevole condizionato;
- il Rapporto istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PGRE/2017/10348 del 06/09/2017 che non rileva elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente a a seguito dell'attuazione del PUA agricolo in oggetto, a condizione di rispettare specifiche condizioni;

Considerato che il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di tipo agricolo presentato dall' Azienda Agricola Vezzani Andrea per la nuova costruzione di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli in Strada San Giovanni 10 nel Comune di Novellara, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 1. si ricorda che per lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali è necessario acquisire l'Autorizzazione Unica Ambientale prevista dalla normativa vigente in materia, come richiamato anche negli allegati pareri di:
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto Nord-Scandiano-Castelnovo Monti, Sede di Novellara, prot. n. PGRE/2017/8070 del 06/07/2017;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2017/0042718 dell'11/05/2017;
 2. considerate le Norme Tecniche di Attuazione del PUA, ed in particolare quanto previsto dall'art. 4, che tra gli usi ammessi annovera anche la realizzazione di lagoni zootecnici ad uso fertirrigazione (uso 6.9), pur tenendo conto che l'Azienda in oggetto attualmente conduce terreni per produzioni viticole, si ricorda che, secondo le disposizioni del Regolamento Regionale n. 1/2016, non è ammessa la realizzazione di nuovi lagoni per il contenimento degli effluenti zootecnici;
 3. considerato anche che l'area di intervento ricade in art. 42 del PTCP 2010 "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale", si chiede di porre particolare attenzione all'uso dei materiali e dei colori del nuovo fabbricato, tenendo anche a riferimento gli indirizzi contenuti nell'Allegato 4 del PTCP stesso.
- di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000,
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le

condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008.

Dato atto che l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Preso atto che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

Rilevato pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di tipo agricolo presentato dall' Azienda Agricola Vezzani Andrea per la nuova costruzione di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli in Strada San Giovanni 10 nel Comune di Novellara, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione, alla luce dei protocolli

siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

Allegato:

Parere di regolarità tecnica

Reggio Emilia, lì 07/09/2017

IL PRESIDENTE
F.to MALAVASI ILENIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma